

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 105/1957 SULL'ABOLIZIONE DEL LAVORO FORZATO.

Anno 2015

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame si rinvia a quanto già comunicato nei precedenti rapporti, integrando come segue le risposte all'articolato.

- Articolo 1

In via preliminare, si conferma il divieto assoluto di lavoro forzato o obbligatorio, nell'ordinamento nazionale, ivi inclusi tutti in casi elencati nel presente articolo, eccetto, come riferito e ampiamente argomentato in precedenza, nel caso del "lavoro penitenziario" - unico caso di obbligatorietà del lavoro, previsto per i condannati con sentenza definitiva e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro - (vedi Rapporto 2004, in allegato – *All.1*).

A tale riguardo, occorre segnalare, come innovazione normativa relativa a tale fattispecie di lavoro, la pubblicazione del **Decreto del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148**, che emana il Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

Tale provvedimento recepisce e attua le modifiche introdotte¹ alla legge 193/2000 (Smuraglia), che contiene norme che disciplinano l'attività lavorativa dei detenuti e alla legge 381/1991, recante disposizioni di regolamentazione delle cooperative sociali.

A seguito delle modifiche, si evidenzia che la legge Smuraglia dispone attualmente, in maniera stabile, di maggiori risorse per gli incentivi all'assunzione dei detenuti da parte delle cooperative sociali.

A partire dal 2014, sono stanziati Euro 6.102.828,00 per i crediti di imposta di cui al titolo I del regolamento attuativo e Euro 4.045.284,00 per gli sgravi contributivi di cui al titolo II del regolamento attuativo.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti all'allegato Regolamento (*All. 3*).

- Articolo 2

¹ [II DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 \(in G.U. 28/06/2013, n.150\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) la modifica dell'art. 6, comma 1.

[II DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 \(in G.U. 02/07/2013, n.153\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 (in G.U. 19-8-2013, n. 193), ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1.

[II DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 \(in G.U. 02/07/2013, n.153\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 (in G.U. 19-8-2013, n. 193), ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 3.

[II DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 \(in G.U. 31/08/2013, n.204\)](#) ,convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 7, comma 8) la modifica dell'art. 3, comma 1.

[II DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 \(in G.U. 23/12/2013, n.300\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 4.

In aggiornamento a quanto riferito in precedenza, si rinvia, per quanto di pertinenza all'articolo in oggetto, ai contenuti del rapporto sulla Conv. 29, elaborato quest'anno.

Domanda diretta della Commissione di esperti

Per quanto riguarda, in particolare, la richiesta della Commissione di esperti nella domanda diretta, formulata in merito agli aggiornamenti sulla procedura di adozione degli artt. 1091 e 1094, così come emendati dal Governo italiano conformemente alle disposizioni della Convenzione n.105, si comunica che, come anticipato nell'ultimo rapporto (2012), gli articoli in esame sono stati inseriti nella legge di ratifica della Convenzione sul Lavoro Marittimo (MLC) – Legge 23 settembre 2013, n. 113 (All. 2), che è entrata in vigore nell'ottobre 2014.

Si fa presente che gli articoli emendati, 1091 e 1094 sono contenuti in una norma specifica- Art. 3, comma 2 della precitata legge – di cui si riporta il contenuto:

Art. 3 Modifiche al codice della navigazione

1.....omissis..

2. L'[articolo 1091 del codice della navigazione](#) è sostituito dal seguente:
«**Art. 1091 (Diserzione).** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro»

3. L'[articolo 1094 del codice della navigazione](#) è sostituito dal seguente:
«**Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio).** - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

Si allegano:

1. **Rapporto sulla Conv. 105 del Governo italiano** - Anno 2004;
2. **Legge 23 settembre 2013, n. 113** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94^a sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno;
3. **Decreto del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148** - Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti;
4. **Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.**

CF